

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
20 SETTEMBRE 2012, N.42

Ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), con esito di agibilità E” 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
20 SETTEMBRE 2012, N.43

Integrazioni e rettifiche ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, n. 28 del 24 agosto 2012 e n. 40 del 14 settembre 2012 Localizzazione delle aree 15

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 20 SETTEMBRE 2012, N.42

Ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), con esito di agibilità E”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

Vista l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Scuole che prevede la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 166.500.000,00 dando atto che tale importo trova copertura finanziaria nell’ambito della annualità 2012 dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122

del 1/8/2012 e che tale fondo presenta la necessaria disponibilità, come evidenziato dal Budget predisposto per la finalizzazione delle risorse.

Preso atto che con l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato disposto:

a) un contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2013-2014, con un costo stimato in € 23.000.000,00;

b) un contributo a soggetti privati (scuole paritaria) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2013-2014, con un costo stimato in € 1.300.000,00;

Rilevato che risultano pertanto stanziare risorse complessive pari ad € 24.300.000,00 per il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” per consentire il riutilizzo delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico 2013-2014;

Viste le ordinanze del Commissario n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012 e n. 13 del 25/7/2012 con le quali sono state disciplinate le modalità operative per gli interventi urgenti ed immediati sulle scuole che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C”;

Ravvisata la necessità di emettere l’ordinanza che disciplina le modalità operative attraverso le quali i comuni e le province possano immediatamente avviare gli interventi di riparazione degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E”;

Ritenuto che, in questa prima fase, possano accedere, nei limiti del finanziamento previsto con l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, confermato con il decreto del Commissario Delegato n. 35 del 23 agosto 2012, solo gli edifici scolastici, che presentano un esito di agibilità “E”, per i quali sono stati installati i prefabbricati modulari scolastici (PMS) per assicurare lo svolgimento dell’anno scolastico 2012-2013 e gli altri edifici con esito “E” per i quali non sono state realizzate soluzioni alternative e che possono essere ripristinati, con miglioramento sismico, per l’inizio dell’anno scolastico 2013-2014;

Visto l’elenco degli edifici scolastici. Con esito di agibilità “E” che sono ammessi al contributo, descritti nell’Allegato “A”, che in copia si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante, per i quali sono stati realizzati i prefabbricati modulari scolastici e che dovranno essere ripristinati in tempo utile per consentire l’utilizzo degli edifici scolastici per l’anno 2013-2014;

Viste le disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), con esito di agibilità “E” descritte nell’allegato “B” alla presente ordinanza per farne parte integrante;

Preso atto che le disposizioni procedurali attengono a: disposizioni generali, progettazione degli interventi, approvazione dei progetti, affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi, modalità per l’erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale, procedura di controllo degli interventi;

Viste le istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), con esito di agibilità “E”

descritte nell'allegato "C" alla presente ordinanza per farne parte integrante;

Ritenuto che per la realizzazione di tali lavori ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 57 comma 2 lettera c) e 125 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il Decreto Ministeriale (Infrastrutture) del 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni;

Sentito il Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che ha condiviso la necessità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, anche attraverso il ripristino delle sedi scolastiche danneggiate con esito di agibilità "E";

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito indicato come C.T.S.) della Regione Emilia-Romagna, istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 1430 ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19/2008, che nella seduta del 3 settembre 2012 ha espresso parere favorevole a condizione sulla proposta di ordinanza, parere già recepito negli allegati parte integrante;

Ritenuto di dover accogliere i suggerimenti del C.T.S. per quanto attiene l'acquisizione del parere nel caso di interventi sottoposti a tutela del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., mentre per quanto riguarda i tempi di attuazione si ritiene che non possano essere prolungati per consentire l'apertura delle scuole in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2013-2014;

Vista la richiesta dei comuni di San Giovanni in Persicelo e di San Pietro in Casale del 30 agosto 2012, acquisita al protocollo il 31 agosto 2012 con il n. PG 2012 0206366, con la quale si richiede l'ammissione ai contributi per l'immobile adibito a centro di formazione professionale sito in Via Benelli n. 9 a San Pietro in Casale;

Rilevato che nell'immobile adibito a centro di formazione professionale in San Pietro in Casale si svolge attività scolastica in quanto permette ai giovani di conseguire un titolo di studio (qualifica professionale regionale), attraverso un percorso triennale, riconosciuto a livello nazionale ed europeo;

Visto l'accordo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale, in materia di formazione professionale;

Ravvisata l'opportunità di stabilire che tutti gli immobili adibiti a centri di formazione professionale, in cui si svolge attività formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP), rientrano tra gli immobili ad uso scolastico e pertanto possono ottenere i contributi disposti alle ordinanze del Commissario Delegato n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012 e n. 13 del 25/7/2012 con le quali sono state disciplinate le modalità operative per gli interventi urgenti ed immediati sulle scuole che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B" e "C", e quelli disposti con la presente ordinanza;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita l'attivi-

tà scolastica, nell'anno 2013-2014, procedendo alla riparazione o al ripristino degli edifici scolastici per i quali sono stati installati i prefabbricati modulari scolastici (PMS), sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n.340;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) i soggetti attuatori procedono ad eseguire interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie) che in base alla rilevazione dei danni così come indicato nelle schede AeDES abbiano avuto un esito di agibilità "E";

2) sono ammessi al finanziamento, in questa prima fase, nei limiti delle disponibilità di cui all'ordinanza 13/2012, solo gli edifici scolastici per i quali sono stati installati i prefabbricati modulari scolastici (PMS) per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, descritti nell'allegato "A" alla presente ordinanza per farne parte integrante, e gli altri edifici con esito "E" per i quali non sono state realizzate soluzioni alternative e che possono essere ripristinati, con miglioramento sismico, per l'inizio dell'anno scolastico 2013-2014;

3) i soggetti attuatori per l'esecuzione degli interventi di cui al punto 2 della presente ordinanza si dovranno attenere alle disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), con esito di agibilità "E", descritte nell'allegato "B" alla presente ordinanza per farne parte integrante;

4) i soggetti attuatori per l'esecuzione degli interventi di cui al punto 2 della presente ordinanza si dovranno attenere alle istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), con esito di agibilità "E", descritte nell'allegato "C" alla presente ordinanza per farne parte integrante;

5) i soggetti attuatori, per gli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137", devono seguire gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della "Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011) e procedere alla richiesta del parere di competenza;

6) le spese complessive di € 24.300.000,00 trovano copertura finanziaria nell'ambito della annualità 2012 dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modifiche con la legge n° 122 del 01/08/2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità, come evidenziato dal Budget predisposto per la finalizzazione delle risorse in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Scuole;

7) di stabilire che tutti gli immobili adibiti a centri di formazione professionale, in cui si svolge attività formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP), rientrano tra gli immobili ad uso scolastico e pertanto possono ottenere i contributi disposti alle ordinanze del Commissario Delegato n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012 e n. 13 del 25/7/2012 con le

quali sono state disciplinate le modalità operative per gli interventi urgenti ed immediati sulle scuole che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B" e "C", e quelli disposti con la presente ordinanza;

8) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legitti-

mità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 20 settembre 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vasco Errani

ALLEGATO A			
Provincia di Ferrara			
	Comune	Scuola	Esito scheda AeDES
1	Sant'Agostino	PRIMARIA "ACCORSI" LOC. SAN CARLO	E
2	Vigarano Mainarda	PRIMARIA RABIN	E
		PRIMARIA COSTA	E
3	Ferrara	INFANZIA AQUILONE	E
4	Ferrara	INFANZIA MARIA BAMBINA S. BARTOLOMEO IN BOSCO	E
5	Cento	SEC. II GRADO BASSI BURGATTI	E
Provincia di Bologna			
	Comune	Scuola	Esito scheda AeDES
6	Crevalcore	INFANZIA "PALTRINIERI" LOC. PALATA PEPOLI	E
		PRIMARIA "PIZZOLI" LOC. PALATA PEPOLI	E
7	Crevalcore	PRIMARIA "LODI"	E
8	San Giovanni in Persiceto	PRIMARIA "QUACQUARELLI"	E
9	Molinella	Istituto Superiore Fioravanti (succursale dell'Istituto G. Bruno di Budrio)	E
Provincia di Modena			
	Comune	Scuola	Esito scheda AeDES
10	Carpi	PRIMARIA "MANFREDO FANTI"	E
11	Cavezzo	INFANZIA S. VINCENZO DE PAOLI	E
12	Bomporto	PRIMARIA "MARCO POLO"	E
13	Finale Emilia	SEC. II GRADO "CALVI"	E
14	San Prospero	MATERNA STATALE	E
15	Medolla	INF. STATALE "DONATORI SANGUE"	E
16	San Possidonio	INFANZIA	E
17	Mirandola	SEC. II GRADO "PICO"	E
18	Mirandola	SEC. II GRADO "LUOSI"	E
Provincia di Reggio Emilia			
	Comune	Scuola	Esito scheda AeDES
19	Guastalla	NIDO POLLICINO	E
		NIDO RONDINE	E
20	Reggiolo	PRIMARIA XXV APRILE	E

Allegato “B”

Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), con esito di agibilità E.

1. Disposizioni generali

1.1 Alle seguenti disposizioni procedurali, per l’attuazione degli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti a uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), dichiarati totalmente inagibili (esito di agibilità E¹) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, i Soggetti attuatori provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle presenti disposizioni procedurali.

Sono Soggetti attuatori gli Enti pubblici o i privati proprietari degli immobili di cui trattasi.

I Soggetti attuatori degli interventi hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare ai Soggetti attuatori spetta:

- a. l’affidamento della progettazione, l’approvazione del progetto, l’acquisizione del visto di congruità tecnico-economica di cui al successivo punto 3, nonché dei pareri, visti, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- b. l’affidamento dei lavori, degli incarichi di direzione lavori, di redazione del piano di sicurezza e di collaudo;
- c. l’onere di informare il Commissario delegato in ordine all’avanzamento degli interventi secondo le modalità di cui al paragrafo 4;
- d. il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni dell’intervento.

1.2 I Soggetti attuatori possono avvalersi dell’articolo 57 comma 2 lettera c) e 125 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 175, 176 e 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;

2. Progettazione degli interventi

2.1 Per la realizzazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli immobili adibiti a uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), dichiarati totalmente inagibili (esito di agibilità E) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applica la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", nonché le "*Norme tecniche per le costruzioni*" approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito denominate NTC 2008), compresi i relativi documenti applicativi di dettaglio citati nel capitolo 12 "*Referenze tecniche essenziali*", la "*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*"

¹ E- edificio inagibile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.

(D.P.C.M. 9 febbraio 2011), e, ferme restando le presenti disposizioni procedurali, la normativa regionale vigente in materia.

In particolare, gli elaborati costitutivi e i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture devono ottemperare quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011.

La valutazione della sicurezza, comprensiva di apposita relazione per il Soggetto attuatore, ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2008, coincide con la verifica tecnica, quale adempimento da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2008.

Per la redazione del progetto dell'intervento di miglioramento sismico come definito al punto 8.4.2 delle NTC 2008, che deve tenere conto dell'unità strutturale, si rimanda alle *"Istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli immobili adibiti a uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), con esito di agibilità E"* (allegato C).

2.21 progetti devono contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo della riparazione e del miglioramento sismico, nonché le finiture connesse.

A tal fine:

- nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc. Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente *"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 11/10 ai sensi dell'art. 133 del DLgs 163/06"* approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio 2012². Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi;
- il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e non finanziabili, secondo le presenti disposizioni, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell'I.V.A.. A tal fine, le spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione lavori, di collaudo) sono ammesse al finanziamento entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori a base di gara per opere strutturali e finiture strettamente connesse, così come riportati nel progetto approvato, comprensivo di oneri riflessi (fiscali e previdenziali).

Rientrano più precisamente nel limite del 10% di cui sopra:

- a. le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- b. le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

² consultabile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna:

c. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;

Relativamente ad eventuali indagini diagnostiche (quali saggi, prelievi di campioni o prove di caratterizzazione fisica, chimica o meccanica dei materiali ecc.) strettamente funzionali a idonee e verificate scelte progettuali di interventi di miglioramento sismico, al progetto dovrà essere allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole voci e l'eventuale elenco prezzi utilizzato, con spesa non eccedente comunque il limite massimo del 3% dell'importo netto dei lavori a base di gara per opere strutturali e finiture strettamente connesse, che può essere aggiuntivo rispetto alla citata percentuale del 10%.

Il 10% e l'eventuale 3% aggiuntivo di cui sopra non costituiscono percentuali fisse ma limiti massimi; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate. Ove tali percentuali non fossero sufficienti alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei Soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente (nel caso di prestazioni tecniche, ci si riferisce agli incarichi esterni) dai Soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Resta fermo che a valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite dello 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del soggetto attuatore, di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, quando gli incarichi ivi previsti vengano espletati direttamente dagli uffici tecnici dei Soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 163/2006.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai Soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dello 2% sopraindicato, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dello 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo, altresì, che qualora il regolamento del Soggetto attuatore preveda, per i compensi incentivanti, una percentuale inferiore, si dovrà fare riferimento al limite indicato in detto regolamento.

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del Soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.

Le economie di spesa dei singoli interventi derivanti da eventuali ribassi d'asta o dall'utilizzo parziale del finanziamento concesso tornano nella disponibilità del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato.

2.3 Qualora i danni subiti a seguito dell'evento sismico siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione, la corresponsione del finanziamento concesso ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. Quest'ultima è integrata con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.

In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi, verrà considerata solamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento sismico, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. Tale ulteriore somma non

può comunque superare la metà dell'indennizzo corrisposto dalle Compagnie di assicurazione.

3. Approvazione dei progetti

3.1 I Soggetti attuatori devono trasmettere i progetti esecutivi degli interventi al Commissario delegato, presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS), in duplice copia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURE-R della presente ordinanza

Il SGSS, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio al Soggetto attuatore e al Comune (nel caso in cui il Soggetto attuatore sia diverso da quest'ultimo).

Nel visto di cui sopra verranno evidenziate le fasi esecutive di rilevanza strutturale.

Il progetto può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate dal Soggetto attuatore; in tale caso il visto di congruità tecnico – economica per dette opere aggiuntive è limitato al parere di congruità tecnica per i soli aspetti strutturali.

Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali, il SGSS, in via preliminare e su richiesta del Soggetto attuatore interessato, fornisce chiarimenti sull'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 2.

Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine citato di 30 giorni e con la conseguente sospensione dello stesso, il SGSS richiede al Soggetto attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine, il Servizio informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico-economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.

3.2 Nel caso in cui il Soggetto attuatore intenda procedere ad appalto integrato, questi potrà richiedere il rilascio dell'attestazione preventiva di congruità della spesa sulla base di un progetto definitivo, ed acquisire successivamente il visto di congruità tecnico-economica sul progetto esecutivo riguardante le strutture, nel rispetto degli adempimenti di legge.

3.3 Per gli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137*", devono essere seguiti gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della "*Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011). Al fine di procedere celermente all'avvio dei lavori, i Soggetti attuatori provvedono a redigere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURE-RT della presente ordinanza, il progetto preliminare, così come definito dall'art. 93 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006.

Il progetto preliminare deve essere consegnato, in duplice copia, a cura del Soggetto attuatore contestualmente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna (MIBAC).

Il SGSS concorderà con la Direzione Regionale del MIBAC un calendario di incontri che consenta di procedere ad un esame congiunto del progetto preliminare ed all'espressione del parere preventivo da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

A seguito dell'emanazione del parere preventivo da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e della Direzione Regionale del MIBAC, dovrà essere presentato, entro i successivi 30 giorni, da parte del Soggetto attuatore, il progetto esecutivo redatto in conformità con le eventuali prescrizioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo sarà rilasciato dalla Direzione Regionale del MIBAC il parere definitivo e dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli il visto di congruità tecnico-economica.

3.4 Sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, della D.Lgs n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico - economico deve essere comunicata al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. Le suddette variazioni non possono comportare aumento del finanziamento assegnato; l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del Soggetto attuatore.

3.5 Il progetto trasmesso per il rilascio del visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ha anche valore di istanza di autorizzazione ovvero di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi della normativa statale e regionale citata al precedente punto 1 e dell'art. 8, comma 15 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, nel caso in cui il Comune territorialmente competente si avvalga dei Servizi tecnici regionali per l'esercizio della funzione sismica, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 19 del 2008.

3.6 Qualora sorgano difficoltà di giudizio tecnico nell'espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, il Soggetto attuatore e il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, possono avvalersi della consulenza tecnica degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico³ regionale per la riduzione del rischio sismico.

4. Affidamento, esecuzione e ultimazione degli interventi

4.1 I Soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori non appena acquisiti tutti gli assenti di legge sul progetto esecutivo e comunque non oltre 30 giorni da tale acquisizione. Le opere devono essere completate entro i 12 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori e comunque in tempo utile per consentire il riutilizzo dell'edificio per l'anno scolastico 2013-2014.

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli la data di effettivo inizio lavori, di ultimazione dei lavori e le date delle fasi esecutive di rilevanza strutturale identificate nel visto di congruità tecnico-economica.

Per gli interventi su opere strutturali deve essere sempre eseguito il collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dai Soggetti attuatori.

Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli dopo la sua approvazione.

5. Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale

5.1 Le risorse finanziarie stanziare dal Commissario Delegato saranno gestite attraverso un'apposita contabilità speciale, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato.

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento a valere su dette risorse, può essere richiesta dal relativo Soggetto attuatore in un'unica soluzione, al termine dei lavori, oppure con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 35% della somma spettante, all'aggiudicazione dei lavori;

³ Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 1430 (ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19/2008).

- due stati di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'85% della somma spettante, tenendo conto del ribasso d'asta;
- saldo.

La richiesta della somma spettante deve essere effettuata tramite la compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

Le autocertificazioni dovranno essere inviate al Commissario delegato che provvederà ad assegnare la gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie versate in contabilità speciale, ad apposita struttura.

La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie che rimarranno a disposizione del Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato per il finanziamento di ulteriori interventi in sede di eventuale rimodulazione del Piano. In caso di cofinanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

I Soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.

6. Procedura di controllo degli interventi

Il Presidente della Regione-Commissario Delegato procederà ad un controllo a campione di almeno il 10% delle pratiche relative agli interventi, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni dai Soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta dell'Ufficio preposto, copia conforme all'originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle predette autocertificazioni.

Il campione delle pratiche da controllare sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con decreto del Commissario delegato.

In sede di controllo si procederà, in particolare, all'esame della seguente documentazione:

- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma.

Un campione di almeno il 10% degli interventi è soggetto a controllo nel corso della esecuzione dei lavori e ad avvenuta ultimazione degli stessi a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per gli interventi da realizzarsi, con il supporto, ove necessario, degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la riduzione del rischio sismico.

Il campione degli interventi sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con decreto del Commissario Delegato.

Il controllo sugli interventi, che sarà comunque disposto ed eseguito in caso di segnalazioni di irregolarità nella esecuzione dei lavori, si concluderà con un processo verbale sottoscritto dai tecnici incaricati e dal Responsabile del relativo procedimento.

Ove in sede di controllo fossero accertate delle irregolarità, queste saranno segnalate al Soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale dal finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dal Soggetto attuatore.

Allegato C

“Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), con esito di agibilità E”.

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “*valutazioni di sicurezza*” e della progettazione di interventi su edifici ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E¹, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che usufruiscono di contributi pubblici. Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 “*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”, la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. “*Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*” e la “*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*” (DPCM 9 novembre 2011). In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.
2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell’unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati).
Riguardo a tale esigenza l’aggregato e l’unità strutturale possono essere così definiti:
 - l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;
 - all’interno degli aggregati strutturali si individuano le unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:
 - tipologia costruttiva,
 - differenza di altezza,
 - irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
 - età di costruzione,
 - sfalsamento dei piani,
 - talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbazzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell’ambito dello stesso aggregato strutturale.
3. Operazione preliminare ad ogni attività sarà l’esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia

¹ E- edificio inagibile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.

quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.

4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso. In particolare andranno:

- a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di faticenza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;
- b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;
- c) valutato il periodo di ritorno, e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;
- d) valutato il periodo di ritorno, e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.

Il livello di approfondimento delle verifiche numeriche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

Sulla base dell'accertamento delle condizioni d'uso della costruzione, si potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell'uso stesso.

7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare i danni e i dissesti in atto,
- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti,
- ad eliminare gli indebolimenti locali,
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate,
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano).

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
 - alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali,
 - all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
 - alla redistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.
9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.
11. In caso di immobili gravemente danneggiati, per i quali non sia possibile, ovvero risulti antieconomico, procedere al recupero degli stessi, questi potranno essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle normative vigenti, previa richiesta di nulla osta.

La richiesta di nulla osta preventivo dovrà essere presentata al Commissario Delegato che si avvarrà per l'istruttoria dell'Ufficio regionale preposto, che dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia Romagna allegando la documentazione necessaria tesa a dimostrare che l'intervento di demolizione e ricostruzione è l'unica soluzione percorribile.

A tal fine in parallelo al progetto di demolizione e ricostruzione, andrà presentato il progetto di miglioramento sismico (anche di massima) che contenga computo metrico, quadro economico ed elaborati grafici delle opere previste, oltre ad un modello di calcolo che dimostri il raggiungimento del livello di sicurezza previsto al punto 10.

12. Gli elaborati di progetto e il loro contenuto tecnico devono risultare coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 20 SETTEMBRE 2012, N.43

Integrazioni e rettifiche ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, n. 28 del 24 agosto 2012 e n. 40 del 14 settembre 2012 Localizzazione delle aree

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, dalla Legge 286/2002;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli

temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inabitabile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 31 luglio 2012, con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, n. 28 del 24 agosto 2012 con la quale sono state localizzate le aree relative agli Edifici Municipali Temporanei, Prefabbricati Modulari Municipali, Opere di Urbanizzazione secondaria e servizi pubblici e privati, e n. 40 del 14/9/2012 con la quale sono state localizzate le aree per Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili;

Rilevato che in merito alla localizzazione di alcune aree già individuate è emersa la necessità di procedere alla loro cancellazione, rettifica, integrazione a seguito delle segnalazioni pervenute dai comuni;

Atteso che a seguito della cancellazione di alcune previsioni si è resa necessaria la localizzazione di nuove aree per la realizzazione degli interventi programmati;

Preso atto della comunicazione del Comune di Sant'Agostino del 14/9/2012 che, per quanto riguarda la localizzazione del lotto 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvato con l'Allegato "A" all'ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, evidenzia che i dati e le caratteristiche relative all'area segnalata non sono risultate idonee in quanto insiste sull'area un metanodotto che non consente la realizzazione della struttura scolastica, anche temporanea e pertanto si rende necessario cancellare la vecchia localizzazione e individuarne una nuova;

Ravvisata, quindi, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di cancellare e inserire una nuova area per la localizzazione del lotto 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, del comune di Sant'Agostino, come indicato nell'Allegato A, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della comunicazione del Comune di San Prospero del 29/8/2012 che per quanto riguarda la localizzazione dell'area del lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Municipali, approvato con l'Allegato "A" all'ordinanza n. 28 del 27 agosto 2012, segnala una nuova area da utilizzare come sede del prefabbricato;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di cancellare la precedente previsione e inserire una nuova area per la localizzazione del lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Municipali come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che a seguito delle segnalazioni dei Comuni di Cavezzo e Finale Emilia si è proceduto, a seguito di verifica con

gli Enti interessati, ad un ridimensionamento del numero delle unità abitative provvisorie oggetto della procedura di gara aperta approvata con l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012, comportando di conseguenza l'eliminazione della localizzazione dei lotti 2 e 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, approvato con l'Allegato "A" all'ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di cancellare la precedente previsione dei lotti 2 e 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che il Comune di Concordia sulla Secchia ha segnalato in data 14/09/12 la diminuzione delle unità abitative provvisorie da realizzare comportando la ridefinizione di parte dell'area con la cancellazione di alcuni mappali individuati nel lotto 7 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, approvato con l'Allegato "A" all'ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di annullare la precedente previsione di parte dei mappali del lotto 7 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che per quanto riguarda la localizzazione degli Edifici Municipali Temporanei, approvato con l'Allegato "A" all'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, non sono stati correttamente individuati i riferimenti catastali relativi ai lotti 4, 8, B, D, che sono quindi da rettificare;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali relativi ai lotti sopraindicati 4, 8, B, D degli Edifici Municipali Temporanei come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Rilevato che per quanto riguarda la localizzazione dei lotti 26 e 27 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l'ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e dei lotti 2, 3 e 9 degli Edifici Municipali Temporanei approvata con l'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, è emersa la necessità di ridefinire o ampliare le aree e di conseguenza procedere all'integrazione della localizzazione;

Ravvisata l'opportunità di ridefinire o ampliare le aree relative ai lotti 26 e 27 dei Prefabbricati Modulari Scolastici e ai lotti 2, 3 e 9 degli Edifici Municipali Temporanei come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della segnalazione del Comune di Carpi, in riferimento alla localizzazione del lotto 14 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l'ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, con la quale si richiede di posizionare parte della struttura prevista originariamente sul lotto 14 in una nuova area nei pressi del parcheggio adiacente la stazione delle Autocorriere;

Ravvisata l'opportunità di localizzare l'area suddetta nel comune di Carpi in un nuovo lotto denominato 14b dei Prefabbricati Modulari Scolastici come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della segnalazione del Comuni di Mirandola, pervenuta al Commissario Delegato il 18/09/12, in cui vengono ridefinite le localizzazioni delle aree in cui è prevista la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, ravvisando quindi la necessità di rivedere la localizzazione delle stesse;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di annullare la precedente localizzazione dei lotti 8, 9, 9b e 12 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, approvata con l'ordinanza 40/2012, localizzando le nuove aree segnalate sui lotti 9a, 9b, 9c e 9d dei Prefabbricati Modulari Scolastici come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della segnalazione del Comuni di Novi di Modena, pervenuta al Commissario Delegato il 18/09/12, in cui vengono ridefinite le localizzazioni delle aree previste per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, comportando necessariamente di rivedere la localizzazione delle stesse;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di annullare la precedente previsione ed inserire la nuova localizzazione del lotto 12a dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili nel comune di Novi di Modena, come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della comunicazione pervenuta presso al Commissario Delegato da parte dell'Arcidiocesi di Bologna con la quale viene richiesta la localizzazione, ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, di otto aree destinate alla realizzazione di chiese temporanee nei Comuni di Mirabello, Sant'Agostino, Cento, Pieve di Cento, Galliera e Concordia sulla Secchia;

Rilevato che la localizzazione delle nuove chiese si rende necessario, in sostituzione di quelle distrutte o gravemente danneggiate, con interventi che saranno a carico della Diocesi o della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna;

Preso atto che con l'art. 16, comma 8, DPR 380/2001 (TU Edilizia) le "chiese e altri edifici religiosi" rientrano espressamente tra le opere di urbanizzazione secondaria e che secondo l'art. A-24, comma 2, della L.R. 20/2000 le "attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale", omologhe alle opere di urbanizzazione secondaria, ricomprendono quelle riguardanti il culto;

Ravvisata l'opportunità di localizzare, ai fini della conformità urbanistica con le procedure previste dall'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, le nuove otto aree in cui saranno realizzate le chiese temporanee sopracitate, come indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

Visto l'elenco della localizzazione delle aree per le quali si prevedono cancellazioni, rettifiche, integrazioni già effettuate con le precedenti ordinanze ed i nuovi inserimenti previsti con i relativi riferimenti catastali, allegato "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione di nuove aree ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire adeguata sistemazione alloggiativa temporanea, in sostituzione degli attuali campi tende, è tale da non consentire la dilazione

della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

DISPONE

1. di annullare, per le ragioni espresse nelle premesse, la localizzazione delle aree nei territori dei comuni di Sant'Agostino, San Prospero, Cavezzo, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena secondo quanto indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

2. di approvare la localizzazione delle aree (rettifiche, integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, comprese nei territori dei comuni di: Medolla, San Prospero, Mirandola, S. Felice sul Panaro, Sant'Agostino, Carpi, Novi di Modena, Cento, Pieve di Cento, Galliera, Finale Emilia, Mirabello e Concordia sulla Secchia, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

3. di dare atto che l'approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1, della presente ordinanza, e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;

4. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell'immissione nel possesso l'accesso alle aree di cui all'elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 28 settembre 2012, dalle ore 8.00;

5. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su

due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell'Agenzia Intercent-ER;

6. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

7. di stabilire che per quanto attiene le nuove chiese temporanee, che si rendono necessarie, in sostituzione di quelle distrutte o gravemente danneggiate, con la presente ordinanza si procede alla sola localizzazione per la conformità urbanistica mentre gli interventi saranno a carico della Diocesi di competenza, della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna o della Conferenza Episcopale Italiana;

8. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

9. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 20 settembre 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vasco Errani

**Allegato "A" all'Ordinanza del Commissario Delegato
n. 43 del 20 settembre 2012**

**LOCALIZZAZIONE AREE CON RIFERIMENTI CATASTALI
INTEGRAZIONI, RETTIFICHE E NUOVI INSERIMENTI**

BANDO	LOTTO / AREA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	TIPO DI MODIFICA
PMS	1	SANT'AGOSTINO	39	316 parte	CANCELLATI
PMM	3	SAN PROSPERO	19	439, 437 parte	CANCELLATI
PMAR	2	CAVEZZO	32	52 parte, 53 parte, 54, 55	CANCELLATI
PMAR	5	FINALE EMILIA	32	52 parte, 53 parte, 54, 55	CANCELLATI
PMAR	7	CONCORDIA SULLA SECCHIA	30	117, 942 parte, 646 parte, 643	CANCELLATI
PMAR	8	MIRANDOLA	108	1029 parte	CANCELLATI
PMAR	9a	MIRANDOLA	108	939	CANCELLATI
PMAR	9b	MIRANDOLA	142	236	CANCELLATI
PMAR	9b	MIRANDOLA	140	257	CANCELLATI
PMAR	12a	NOVI DI MODENA	30	56 parte, 57 parte	CANCELLATI
EMT	4	MEDOLLA	4	792 parte, 793 parte	RETTIFICHE
EMT	4	MEDOLLA	7	486 parte	RETTIFICHE
EMT	8	SAN FELICE	41	342 parte, 325 parte	RETTIFICHE
LOC. NUOVE CHIESE	B	SAN FELICE	41	325 parte	RETTIFICHE
LOC. AREE PUBBLICHE PER ATTREZZATURE PRODUTTIVE	D	SAN FELICE	41	324 parte	RETTIFICHE

PMS	26-27	MIRANDOLA	136	15 parte	INTEGRAZIONI
EMT	2	CONCORDIA SULLA SECCHIA	30	61 parte, 588, 587 parte, 56, 827, 828, 829, 939, 26, 837 parte, 434, 436, 25, 435, 307	INTEGRAZIONI
EMT	3	FINALE EMILIA	67	245	INTEGRAZIONE
EMT	9	SAN FELICE	38	20, 19	INTEGRAZIONI
PMS	1	SANT'AGOSTINO	39	131 parte, 229 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMS	14b	CARPI	116	2	NUOVI INSERIMENTI
PMM	3	SAN PROSPERO	20	97 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	5	MIRANDOLA	136	130 parte, 125 parte, 128 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	8	MIRANDOLA	137	729, 694, 695, 696, 697, 725, 728 parte, 509 parte, 510, 511, 512, 508, 732	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	9a	MIRANDOLA	115	449 parte, 430 parte, 77 parte, 195 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	9b	MIRANDOLA	108	920, 923, 809 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	9c	MIRANDOLA	115	476 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	9d	MIRANDOLA	136	91 parte, 142 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	12a	NOVI DI MODENA	29	173 parte	NUOVI INSERIMENTI
PMAR	12a	NOVI DI MODENA	33	274 parte, 38 parte	NUOVI INSERIMENTI

NUOVE CHIESE	1	MIRABELLO	8	1665, 1666, 414, 1669, 1670, 741 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	2	SANT'AGOSTINO	41	99 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	3	CENTO	62	331 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	4	CENTO	49	1534 parziale, 421 parziale, 1956 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	5	CENTO	34	1537 parziale, 434 parziale, 748 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	6	PIEVE DI CENTO	18	415 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	7	GALLIERA	40	105 parziale	NUOVE CHIESE
NUOVE CHIESE	8	CONCORDIA SULLA SECCHIA	7	291, 290 parziale	NUOVE CHIESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Registrazione ordinanze del Commissario delegato

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle sotto elencate Ordinanze per gli adempimenti di

competenza:

- Ordinanza n. 38 del 13 Settembre 2012, registrata alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 19 settembre 2012 registro n. 1 foglio 199;
- Ordinanza n. 39 del 13 Settembre 2012, registrata alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 19 settembre 2012 registro n. 1 foglio 200.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vasco Errani